

<p>Il Cliente, in qualità di intestatario del Contratto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara, anche ai sensi del D.P.R. 445/00 stesso: di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive né a procedure concorsuali; nel caso di subentro su PDR chiuso con impianto non modificato, di non aver apportato modifiche all'impianto interno, comprese le apparecchiature ad esso collegate; nel caso di subentro su PDR chiuso con impianto modificato, di aver modificato l'impianto gas esistente e di aver presentato contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta la dichiarazione di conformità di cui al D.MISE 37/08; di essere informato che, per l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali relative ad accise, IVA e/o di altra natura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare apposita documentazione a supporto della richiesta; di aver ricevuto copia dei documenti di seguito indicati e di accettare interamente i contenuti degli allegati: "Condizioni Generali di Fornitura - CGF", "Condizioni Tecnico Economiche - CTE", "Scheda di confrontabilità" (ove prevista dalla regolazione vigente), Scheda sintetica (ove prevista dalla regolazione vigente), "Mix Energetico", "Modulo reclami", "Livelli di qualità commerciale", "Indennizzi automatici", "Gestione multisito" (solo se prevista fornitura multi sito); di essere stato informato, in qualità di Consumatore, del diritto di revocare la presente Proposta, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ("diritto di ripensamento"), mediante comunicazione scritta da inviare entro i termini e secondo modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura; di essere stato informato che tra le offerte di mercato libero del Fornitore sono comprese un'offerta PLACET a prezzo fisso e un'offerta PLACET a prezzo variabile, caratterizzate da condizioni contrattuali standard e da strutture di corrispettivi definite da ARERA in favore dei clienti aventi diritto alle stesse; di essere stato informato che, in caso di Cliente Consumatore, il Contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del consumo attualmente in vigore.</p>	<p>Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato</p> <p>_____</p>
<p>Il Cliente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle allegato "Condizioni Generali di Fornitura": Art.2(Conclusioni del contratto e condizioni sospensive); Art.3(Durata e recesso); Art.6(Condizioni economiche); Art.7(Usi e interruzioni della fornitura. Responsabilità del fornitore e del cliente); Art.9(Fatturazione e verifica della misurazione dei consumi); Art.10(Pagamenti); Art.11 (Garanzie); Art.12(Sospensione della fornitura); Art.13 (Risoluzione del contratto); Art.14 (Integrazioni, modifiche e cessione del contratto); Art.16(Reclami e comunicazioni); Art.18(Foro competente).</p>	<p>Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato</p> <p>_____</p>

RICHIESTA DI DOMICILIAZIONE BANCARIA DEI PAGAMENTI – MANDATO ADEBITO DIRETTO SEPA CORE

<p>DATI CREDITORE</p>	<p>AGESP Energia S.r.l. – C.F./P. IVA: 02727450120 Sede Legale: Via Marco Polo, 12 – 21052 Busto A. (VA) – Italia Codice Identificativo: Gas IT62GNA000002727450120 Energia Elettrica IT62EEL000002727450120</p>	<p>Riferimento del mandato (a cura di AGESP Energia S.r.l.)</p> <p>89E354</p>	<p>TIPO DI PAGAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ricorrente <input type="checkbox"/> Singolo</p>
<p>DATI CORRENTISTA</p>	<p>NOME COGNOME (Se C/C intestato a Persona Giuridica indicare il soggetto delegato ad operare sul conto)</p>		<p>CODICE FISCALE</p>
<p>IBAN</p>	<p>IT <input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/> ABI <input type="checkbox"/> CAB <input type="checkbox"/> N. CC <input type="checkbox"/></p>	<p>SWIFT BANCA</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Con la sottoscrizione il Cliente autorizza AGESP Energia S.r.l. a richiedere alla banca del correntista l'addebito sul suo conto, ed allo stesso tempo autorizza la Sua Banca a procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da AGESP Energia S.r.l.. Il correntista ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.</p>			<p>Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato</p> <p>_____</p>

<p>INFORMATIVA PRIVACY- Il Cliente, presa visione dell'informativa di cui alle allegato Condizioni Generali di Fornitura ai sensi dell'Art. 13del Regolamento (UE) 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali come specificato:</p>		<p>DATA SOTTOSCRIZIONE</p>
<p>A) Finalità di marketing diretto: i dati saranno raccolti e trattati da AGESP Energia per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, whatsapp o altre applicazioni interattive) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore). In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente il trattamento viene svolto per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato (compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la somministrazione di questionari o altri mezzi di rilevazione volti a verificare il livello di gradimento dei servizi resi dalla Società).</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato</p> <p>_____</p>
<p>B) Finalità di marketing di terzi: i dati potranno essere comunicati a società terze, incluse le società del gruppo AGESP Energia, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, whatsapp o altre applicazioni interattive) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>_____</p>
<p>C) Finalità di marketing mirato: i dati saranno trattati da AGESP Energia per la creazione di profili e per l'analisi delle sue abitudini o scelte di consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti nonché dei dati da Lei forniti direttamente.</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>_____</p>

ATTIVAZIONE SU PREPOSATO/NUOVA ATTIVAZIONE - TITOLO EDILIZIO ED AGIBILITA'

Sezione **da compilare solo per le tipologie di richiesta in elenco:**

- Energia Elettrica - Attivazione su preposato (A01) e Attivazione su preposato con modifica di condizioni di connessione (A03)
- Energia Elettrica - Nuova connessione con attivazione (N02)
- Gas Naturale - Attivazione (A40)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) – TITOLO EDILIZIO ED AGIBILITA'

Il Cliente, come sopra identificato, dichiara che in conformità a quanto prescritto dall'art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, l'immobile sito nel Comune di _____ in _____ n. _____ Scala _____ Piano _____ Interno _____ particella catastale n. _____ foglio n. _____ secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia è stato realizzato:

in base a permesso di costruire/concessione edilizia n. _____ del ___/___/___ rilasciato dal Comune di _____ (legge 47/85 e successive modificazioni);

in base a concessione in sanatoria n. _____ del ___/___/___ rilasciato dal comune di _____ (legge 47/85 e successive modificazioni);

in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di _____ in data ___/___/___ prot. n. _____ in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del predetto comune, non essendo necessaria per l'esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;

in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al comune di _____ in data ___/___/___ prot. n. _____ inerente interventi di cui all'art. 22, comma 1 del DPR 380/01 e successive modificazioni;

in base ad autorizzazione n. _____ del ___/___/___ rilasciata da _____ prima della data del 30.1.1977;

in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/SCIA e per il quale è stata presentata domanda di condono N. _____ del ___/___/_____. Dichiara inoltre che, a tutt'oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti competenti (legge 47/85 e successive modificazioni)

AGIBILITA' (SOLO PER IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO)

Il cliente dichiara inoltre che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale n.61/85 e successive modificazioni, per l'immobile sopra indicato:

- è stato ottenuto il certificato di agibilità
- è stata presentata segnalazione certificata di agibilità (SCA) al Sindaco del Comune di _____ in data ___/___/_____.
 non è prescritto il rilascio del certificato di agibilità

Firma _____ ◀

AUTODICHIARAZIONE PER VOLTURE MORTIS CAUSA

Il sottoscritto _____ in qualità di VOLTURANTE, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che il VOLTURATO è deceduto e di avere acquisito la qualità di erede di quest'ultimo ovvero di essere soggetto legalmente titolato a vedersi intestata la fornitura per effetto di atto giudiziario o di altro provvedimento delle Autorità competenti ovvero di essere un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza intestata al defunto.

Il VOLTURANTE si impegna inoltre a farsi carico degli eventuali pagamenti insoluti, alla data della presente dichiarazione, che dovessero riscontrarsi a carico del precedente intestatario del contratto. Il sottoscritto si impegna, ove necessario, a comunicare tempestivamente ad Agesp Energia ogni variazione sulla fornitura che comporti eventuali perdite delle agevolazioni tariffarie e/o fiscali, comunicandolo attraverso i canali ufficiali riportati in bolletta e disponibili sul sito www.agespenergia.it

Firma _____ ◀

LISTINO CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PER FORNITURE GAS ED ENERGIA ELETTRICA
CORRISPETTIVI DI CONNESSIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA – listino prestazioni

Tabella riepilogativa interventi/costi - come da Del. 568/2019/R/eel Allegato C - TIC e Del. 208/2022/R/eel, Allegato A - TIV e s.m.i.

TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTI INTERVENTO DISTRIBUTORE – da delibera TIC (allegato C) (IVA esclusa)	QUOTA GESTIONE AMMINISTRATIVA - TIV (****) (IVA esclusa)	TOTALE COSTI (IVA esclusa)
VOLTURA (****)	-	€ 25,00	€ 25,00
ATTIVAZIONE SU PREPOSATO/SUBENTRO	-	€ 25,00	€ 25,00
VARIAZIONI ANAGRAFICHE	-	-	-
MODIFICA TIPOLOGIA UTILIZZO (*)	-	€ 25,00	€ 25,00
DISTACCO FORNITURA (CESSAZIONE)	-	€ 25,00	€ 25,00
NUOVO ALLACCIO/CONNESSIONE	Preventivo in base a kW più - Quota fissa per BT: € 209,62 - Quota fissa per MT: € 525,35	€ 25,00	Preventivo
VERIFICA GRUPPO DI MISURA	€ 50	-	€ 50
VERIFICA TENSIONE	€ 150	-	€ 150
SOSPENSIONE e RIATTIVAZIONE PER MOROSITA' (**)	€ 28,02	€ 25,00	€ 53,02
SPOSTAMENTO GRUPPO MISURA/IMPIANTO (***)	€ 226,36	€ 25,00	€ 251,36
VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE BT	(****)	€ 25,00	Dipende da kW
VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE MT	€ 62,74/kW	€ 25,00	Dipende da kW
MODIFICA TENSIONE BT	-	€ 25,00	€ 25,00
MODIFICA TENSIONE – da Bassa Tensione a Media Tensione	€62,74/kW +€ 494,83 quota fissa	€ 25,00	Dipende da kW

(*) La variazione da domestico residente a non residente e viceversa è a titolo gratuito.

(**) Il contributo del distributore è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la tele gestione

(***) Entro i 10 metri.

(****) I costi verranno addebitati in conformità a quanto previsto dal Del. 568/2019/R/eel Allegato A - TIT e s.m.i.

Nel caso di voltare mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie come mere modifiche dell'intestazione del Contratto, non applicano i contributi previsti dall'Autorità. Tale condizione non è tuttavia regolata dall'Autorità e ogni Distributore è libero di applicare i contributi previsti per le richieste di voltura.

(*****) Quota gestione amministrativa applicata anche nel caso delle forniture di mercato libero, secondo la valorizzazione del Contributo in quota fissa previsto dal TIV

CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI GAS – listino prestazioni

Tabella riepilogativa interventi/costi – come da Del. 737/2022/R/gas, Allegato A – RTDG e Del. 208/2022/R/eel, Allegato A - TIV e s.m.i.

TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTI INTERVENTO DISTRIBUTORE – (IVA esclusa)	QUOTA GESTIONE AMMINISTRATIVA - TIV* (IVA esclusa)	TOTALE COSTI (IVA esclusa)
VOLTURA	Listino prezzi Distributore competente	€ 25,00	Variabile
ATTIVAZIONE/SUBENTRO FINO A CLASSE CONTATORE G6 (COMPRESA)	€ 30	€ 25,00	€ 55,00
ATTIVAZIONE/SUBENTRO SUPERIORE A CLASSE CONTATORE G6	€ 45	€ 25,00	€ 70,00
DISATTIVAZIONE FINO A CLASSE CONTATORE G6 (COMPRESA)	€ 30	€ 25,00	€ 55,00
DISATTIVAZIONE SUPERIORE A CLASSE CONTATORE G6	€ 45	€ 25,00	€ 70,00

*Quota gestione amministrativa applicata anche nel caso delle forniture di mercato libero, secondo la valorizzazione del Contributo in quota fissa previsto dal TIV

Tabella non esaustiva degli interventi e dunque dei costi applicati dal Distributore. Si rinvia al listino prezzi adottato dal Distributore territorialmente competente.

Nel caso di voltare mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie come mere modifiche dell'intestazione del Contratto, non applicano i contributi previsti dall'Autorità. Tale condizione non è tuttavia regolata dall'Autorità e ogni Distributore è libero di applicare i contributi previsti per le richieste di voltura.

Per il cliente in servizio di tutela della vulnerabilità è previsto il corrispettivo di 25 € solo in caso di voltura.

NOTA INFORMATIVA (ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 366/2018/R/COM DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA))

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente avente diritto al servizio di tutela della vulnerabilità, l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un Cliente domestico elettrico avente diritto al servizio di maggior tutela, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale. L'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

MIX DELLE FONTI ENERGETICHE PRIMARIE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, la **composizione del mix energetico iniziale nazionale dell'energia elettrica immessa in rete ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Agesp Energia s.r.l. nel Mercato Libero relativo all'anno 2024** di seguito riportati:

Nella seguente tabella, oltre al mix energetico, è riportata l'informazione circa l'impatto ambientale in termini di emissioni di Co2 dell'energia elettrica venduta da Agesp Energia s.r.l. sulla base dei fattori emissivi delle singole fonti primarie (studio ISPRA)¹

CONTRATTI SENZA ENERGIA VERDE non coperti da Garanzie di Origine (GO)					
	Composizione del mix energetico per contratto (%)	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) **	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Agesp Energia s.r.l. (%) ***	Fattore di emissione CO2 per tipologia di fonte primaria - FE (kg CO2/MWh)	Impatto ambientale Agesp Energia s.r.l. in termini di emissione - Tonnellate di CO2
	2024*	2024*	2024*	FEs (kg CO2/MWh)	Tonnellate di CO2
Fonti rinnovabili	8,04%	51,83%	8,46%	0	0
5.253,35	11,88%	1,52%	11,83%	917,7	5.253,35
Gas naturale	66,51%	42,01%	66,21%	371,9	11.918,79
Prodotti petroliferi	1,11%	0,47%	0,33%	538	287,76
Nucleare	5,03%	0	1,5%	0	0
Lignite	0	0	0	1070,1	0
Altre fonti	7,43%	4,17%	7,4%	1670,8	5.981,81

* dati preconsuntivi

** Rispetto a quanto disposto dal DM 31 luglio 2009, la nuova metodologia prevede un calcolo preliminare del mix energetico complementare basato esclusivamente sui dati di produzione e di certificazione rilasciata a livello nazionale

*** Il mix energetico complementare preliminare viene, in seguito, rettificato sulla base dell'European Attribute Mix (c.d. EAM) calcolato dall'AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia e, a seguito del calcolo del mix complementare finale, il GSE effettua il calcolo del mix di approvvigionamento di ciascuna impresa di vendita considerando le GO (Garanzie d'Origine) annullate da ognuna. Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione "GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI".

GUIDA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE TITOLARITA' IMMOBILE

- **PROPRIETARIO** – colui che ha la legittima proprietà del bene
- **CONDUTTORE** (o Locatario) – in un contratto di locazione, il soggetto che gode di una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, versando un corrispettivo – Affittuario
- **DETENTORE AD ALTRO TITOLO** – Usufrutto; Assegnazione casa familiare; Diritto di superficie; Comodato d'uso; Diritto di detenzione¹; Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.²; Diritto d'uso ex art. 1021 c.c.³

¹ **ALLEGATI:** Necessario allegare documentazione attestante il rapporto con il proprietario (a titolo esemplificativo: atto di matrimonio, stato di famiglia)

² Il **diritto di abitazione** è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (*habitatore*) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia

³ Il **diritto d'uso** è il diritto di servirsi di un bene compresa la facoltà, se esso è fruttifero, di raccogliervi i frutti. Il tutto comunque limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia

LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE

Con il TIQV, ARERA ha definito degli indicatori di qualità commerciale a cui le società di vendita di gas ed energia elettrica sono tenute ad attenersi.

Tali indicatori di qualità commerciale consistono in standard specifici e standard generali.

Gli standard specifici sono intesi come tempi massimi entro cui la società è tenuta a fornire risposta ai reclami scritti ed a provvedere alle rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione.

Lo standard generale è invece inteso come la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo previsto da ARERA.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati da ARERA, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione.

In particolare se la prestazione avviene:

- oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto un indennizzo pari a euro 30;
- oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto un indennizzo pari a euro 60;
- oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto un indennizzo pari a euro 90.

Indicatore	Standard specifico/generale	Indennizzo automatico base	Livelli specifici effettivamente raggiunti da Agesp
			anno 2024
Risposta motivata a reclami scritti di competenza del venditore	Max 30 giorni solari	€ 30,00	15,57
Rettifica di fatturazione	Max 60 giorni solari / 90 giorni solari per bollette con periodicità quadrimestrale	€ 30,00	36,75
Rettifica doppia fatturazione	Max 15 giorni solari	€ 30,00	90
Risposte a richieste scritte di informazioni	95% di casi entro il tempo massimo di 30 giorni solari	--	100%

Maggiori informazioni in merito a tempi e modalità di erogazione degli indennizzi o alle cause di esenzione dall'indennizzo sono contenute nel TIQV

INDENNIZZI AUTOMATICI

GAS/EE - Ai sensi del Codice di condotta commerciale e s.m.i., Acinque Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico di euro 30 (trenta) nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso per i rinnovi delle condizioni economiche, di cui all'art. 6.2 CGF, le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, di cui all'art. 14.4 CGF e le Evoluzioni automatiche, di cui all'art. 6.8 CGF. Le modalità di corresponsione di tale indennizzo sono quelle previste dall'art. 14 del suddetto Codice.

EE/GAS - Ai sensi del TIMOE e del TIMG e s.m.i., Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 12.4 CGF, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza che il Fornitore abbia garantito al Cliente finale il rispetto del termine: 1 ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; 2 minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Nei casi suddetti, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Agesp Energia corrisponde al Cliente l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima bolletta utile. Si rimanda al TIMG e al TIMOE per ulteriori dettagli.

GAS/EE - Ai sensi del TIF e s.m.i., nel caso di emissione della bolletta di periodo oltre i termini di cui all'art. 9 CGF, Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico nella prima bolletta utile pari a: i) euro 6 nel caso in cui la bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine, maggiorato di euro 2 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 20, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine; ii) euro 40 se l'emissione della bolletta avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine; iii) euro 60 se l'emissione della bolletta avviene oltre i 90 (novanta) giorni solari dal termine. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

GAS/EE - Ai sensi del TIF e s.m.i., nel caso di emissione della bolletta di chiusura oltre i termini di cui all'art. 9.11 CGF, Agesp Energia è tenuta a corrispondere, nella medesima bolletta, al Cliente finale un indennizzo

automatico di importo pari a euro 4: i) nel caso in cui la bolletta di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine; ii) maggiorato di euro 2 ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 22 per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

GAS/EE - Ai sensi del TIF e s.m.i., Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 35 (trentacinque) qualora il Distributore locale metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (esclusa cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore. E - Ai sensi del TIF e s.m.i., Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci) nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

GAS - Ai sensi del TIF e s.m.i., Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale titolare di PDR smart meter un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci) qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: i) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; ii) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dal TIQV o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

GAS - Ai sensi del RQDG e s.m.i., in caso di mancata lettura di un contatore accessibile entro i termini di cui all'art. 8.2 CGF, Agesp Energia è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico pari a euro 35 (trentacinque), o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, e in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale. GAS/EE - si rimanda al TIQE e al RQDG per l'ammontare degli indennizzi riconosciuti dal Distributore al Cliente per mancato rispetto degli indicatori di qualità di competenza del primo.

MODULO ESERCIZIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO⁹

Il/la sottoscritto/a⁸ _____

Nome e cognome _____ CF

Codice Cliente (se disponibile)

In caso di Condominio:

Denominazione _____ CF

Codice Cliente (se disponibile)

Telefono _____ Mail _____ PEC _____

Intestatario fornitura (se dati diversi da sezione precedente) _____ CF

Codice Cliente (se disponibile)

Telefono _____ Mail _____ PEC _____ Dati della fornitura: CODICE

POD CODICE PDR

Indirizzo fornitura _____

con la presente intende avvalersi del diritto di ripensamento⁹ in merito al/i contratto/i/proposte di contratto n. _____ relativo alla/e fornitura/e sopra meglio specificata/e e stipulato/i in data _____ alla presenza dell'incaricato di Agesp Energia Srl identificato dal codice operatore _____. Pertanto richiede il recesso immediato dal suddetto contratto, come previsto dalla normativa vigente, senza alcun addebito di costi ed oneri a proprio carico. Il sottoscritto, ove persona differente dall'intestatario del contratto, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che l'intestatario stesso lo ha delegato ad esercitare in suo nome e per suo conto il diritto di ripensamento in oggetto ed all'uopo allega alla presente copia del documento di identità del delegante.

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA _____

Documentazione da presentare presso il nostro sportello di Busto Arsizio in via Alberto da Giussano 8 oppure da inoltrare tramite la pagina "Invia la tua richiesta" del sito www.agespenergia.it. Nel caso di contratti a distanza conclusi attraverso interfaccia online è inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento online tramite il seguente link <https://www.agespenergia.it/recesso/>. Se si utilizza questa funzione online, il Fornitore trasmetterà senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del ripensamento su un supporto durevole tramite e-mail, compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.

⁸ Amministratore condominiale (in caso di Condominio)

⁹ Diritto di recesso esercitabile in forma scritta entro: A) 14 giorni dalla conclusione del contratto stipulato in luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, in un centro commerciale) o dal ricevimento della copia del contratto se stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio telefono); B) 30 giorni nel caso di contratto concluso nel contesto di visite non richieste del fornitore presso l'abitazione del consumatore o escursioni organizzate dal fornitore stesso con lo scopo o l'effetto di promuovere o concludere contratti di fornitura.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI- OGGETTO DEL CONTRATTO

I termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno il significato che segue: **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita con L. 481/95; **Autolettura**: rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore; **Attivazione della fornitura**: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; **Bolletta 2.0**: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; **Bolletta**: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0, non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali; **Bolletta dematerializzata**: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso; **Bolletta di chiusura**: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica/gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; **Bolletta di periodo**: bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; **Bonus sociale**: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita; **Cessazione della fornitura**: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; **Cliente o Cliente finale**: è il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente la somministrazione di gas naturale/energia elettrica, per gli usi previsti nella Proposta/modulo di adesione, sia esso Cliente Domestico o Non Domestico; **Clienti avente diritto al Servizio di Maggior Tutela**: Cliente finale Domestico vulnerabile, secondo le previsioni del TIV e s.m.i.; **Cliente avente diritto al Servizio di Tutela della vulnerabilità**: Cliente finale domestico vulnerabile secondo le previsioni del TIVG e s.m.i.; **Cliente buon pagatore**: Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio; **Cliente Domestico**: per le forniture di energia elettrica si intende il Cliente alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia elettrica per usi domestici, così come definito nel TIT art. 2.2.a. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, purché l'utilizzo sia effettuato con PDR il cui titolare sia una persona fisica o un condominio, così come definito nel TIVG art. 2.3, lett. a) e b); **Cliente Non Domestico**: il Cliente diverso da quello Domestico; **Cliente in regime di tutela**: è il Cliente finale fornito nel servizio di Tutela della vulnerabilità e al quale sono applicate le condizioni economiche per le forniture di gas di cui al TIVG o il Cliente finale fornito nel servizio di Maggior Tutela e al quale sono applicate le condizioni economiche per le forniture di energia elettrica ai sensi del D.L. 73/07 e del TIV; **Cliente fornito sul mercato libero**: è il Cliente finale che non ha diritto ai regimi di tutela o che, pur avendone diritto, ha scelto liberamente di essere fornito nel mercato libero; **Clienti titolari di bonus sociale**: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG; **Codice del Consumo**: è il D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; **Consumatore**: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo, nonché i condomini; **Codice di condotta commerciale**: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali**: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; **Coefficiente C**: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Condominio uso domestico**: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; **Contatore (o gruppo di misura)**: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente; **Contatore accessibile**: contatore per cui l'accesso al segnannte del contatore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Contatore non accessibile**: contatore per cui l'accesso al segnannte del contatore è consentito solo in presenza del titolare del PDR/POD medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Contatore parzialmente accessibile**: contatore cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il contatore è installato; **Contratto**: è il contratto di fornitura di energia elettrica/gas naturale disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) e dagli ulteriori allegati; **Contratto di Dispacciamento**: contratto con la società TERNA per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica; **Contratto di Trasporto**: contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione; **Data di attivazione della fornitura**: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica/gas naturale è in carico al Fornitore; **Distributore**: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente; **Documentazione contrattuale**: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: modulistica per la conclusione dell'offerta prescelta, informazioni preliminari alla conclusione del contratto ai sensi dell'Articolo 9 comma 9.1 lettera da a. a g. del Codice di condotta commerciale, nota informativa per il Cliente finale, modulistica recante le condizioni economiche, scheda di confrontabilità (ove prevista), informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici, modulo per la presentazione dei reclami, informativa sul trattamento per i dati personali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; **Evoluzione**

Automatica: evoluzione delle condizioni economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa; **Fascia Oraria F1**: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; **Fascia Oraria F2**: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3**: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi; **Fornitore o AGESP**: soggetto che esercita l'attività di vendita dell'energia elettrica e gas naturale ai clienti finali sia nei regimi di Tutela disciplinati dall'ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le Parti; **Fornitore di ultima istanza (FUI)**: è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; **Forza maggiore**: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; **Indicatori sintetici di prezzo**: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica o gas naturale). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o €/PDR/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc. "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificate nelle Schede sintetiche; **Mercato libero**: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica/gas naturale sono concordate liberamente tra le Parti; **Microimpresa**: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro; **Offerta a prezzo fisso**: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale; **Offerta a prezzo variabile**: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Maggior Tutela o di Tutela della vulnerabilità; **Parti**: il Cliente e il Fornitore; **PDR smart meter**: PDR dotato di contatore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili; **Piccole imprese**: clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 (cinquanta) dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro; **Punto di Prelievo (POD)**: punto di fornitura su cui è installato il contatore; **Punto di Riconsegna (PDR)**: punto di confine tra l'impianto di distribuzione gas e l'impianto del Cliente presso cui è installato il contatore; **RQDG**: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019; **Servizio a Tutele Graduali microimprese**: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese connesse in BT titolari di POD tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW ovvero ai clienti diversi dalla microimpresa e dai clienti domestici, titolari di tutti i POD con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW; **Servizio a Tutele Graduali piccole imprese**: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW; **Servizio di default**: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallentato o trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza**: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; **Servizio di Maggior Tutela**: servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici vulnerabili; **Servizio di Salvaguardia**: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali; **Servizio di Tutela della vulnerabilità**: servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici vulnerabili; **Servizi di ultima istanza**: Servizi di cui al Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV e al Titolo IV, sezione I (FUI – Fornitore di Ultima Istanza) e II (FDD – Fornitore di Default Distribuzione) del TIVG; **Servizi e/o prodotti aggiuntivi**: servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di energia elettrica/gas naturale oggetto dell'offerta commerciale; **SII**: Sistema Informativo Integrato; **Sistema Indennitario**: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito o di una parte di esso relativo a bollette che contabilizzano consumi ed oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato dal TISIND; **Supporto durevole**: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; **Switching**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da un fornitore a un altro per la somministrazione di energia elettrica/gas naturale; **TERNA S.p.A.**: gestore della rete elettrica nazionale che svolge, in regime di concessione, l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica o altro soggetto giuridico al quale viene demandata tale concessione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 2004; **TIBEG**: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale; **TICO**: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; **TIF**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIMG**: è il Testo integrato morosità gas; **TIVG**: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **TIVG**: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti; **Utenza**: luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene

consegnata l'energia elettrica e il gas naturale; **Utente del trasporto e dispacciamento:** soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica/gas naturale, oltre agli eventuali Servizi e/o prodotti aggiuntivi, da parte di AGESP ai POD/PDR indicati dal Cliente nella Proposta di Contratto (di seguito "Proposta"). Le presenti CGF, unitamente alla Proposta e agli allegati in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di discordanza le disposizioni contenute nelle CTE prevalgono sempre sulle presenti CGF.

Il Cliente di gas naturale può scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità, oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul mercato libero. Possono richiedere l'applicazione delle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità i soli clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità, come definite dall'ARERA.

Tutte le fonti normative citate sono pubblicate sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana www.gazzettaufficiale.it, sul sito ARERA www.arera.it e non esauriscono il complesso dei provvedimenti che potrebbero trovare applicazione nel rapporto contrattuale. I riferimenti normativi indicati nel presente documento sono: Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile (c.c.); Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (D.P.R. 131/86); Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95); Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 - Supplemento Ordinario n. 1 e s.m.i. (D.Lgs. 213/98); Delibera ARERA n. 99 del 28 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 235 e s.m.i. (Del. 200/99); Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00); Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (D.P.R. 445/00); Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01); Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e s.m.i. (D.P.C.M. 11 maggio 2004); Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04); Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D.Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo (Codice del consumo); Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 - Supplemento Ordinario e s.m.i. (L. 311/2004), che ha approvato la Legge finanziaria 2005; Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06); Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06); Delibera ARERA n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07); Decreto MISE del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 e s.m.i. (D. MISE 37/08); Delibera ARERA n. 570 del 20/12/2012, pubblicata sul sito ARERA in data 21/12/2012; Delibera ARERA n. 100 del 14/3/2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17/3/2023 che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG); Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. MISE 31/07/09); Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG); Delibera ARERA ARG/elt 104 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11); Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dal 1 luglio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas); Decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014 (L. 80/2014), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 (D.L. 47/2014); Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com); Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eeel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eeel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com); Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i. (Reg. 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR); Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera ARERA 383/2016/E/com del 14 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 383/2016/E/com); Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV); Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 (Del. 228/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura Ripristinatoria Volontaria (TIRV); Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET;

Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i., (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND); Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com); Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 - Supplemento Ordinario e s.m.i., recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. 205/17); Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com); Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D.Lgs. 101/2018); Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG); Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019 e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (L. 157/2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (D.L. 124/2019) Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG); Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale); Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com); Delibera ARERA 135/2021/R/eeel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e s.m.i. (Del. 135/2021/R/eeel); Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione); Delibera ARERA 362/2023/R/eeel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eeel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV); Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG); Delibera ARERA 616/2023/R/eeel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eeel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIC); Delibera ARERA 617/2023/R/eeel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eeel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIQD) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIQC); Decreto-legge del 09/08/2022 - N. 115; Decreto legislativo del 23/05/2000 - N. 164, art. 22; Delibera ARERA n. 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 "Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas"; Delibera ARERA n. 102/2023/R/gas del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 "Disposizioni per l'identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale".

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI SOSPENSIVE

2.1. Il Contratto si conclude:

- nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, nel momento in cui, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettarla. Trascorso il suddetto termine, in pendenza del quale la Proposta è irrevocabile e vincolante, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la Proposta si intende revocata e il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore per qualsivoglia titolo o motivo;

- in alternativa, nel caso di adesione al Contratto da parte del Cliente, nel momento in cui egli, con la relativa sottoscrizione in ogni sua parte del Modulo di adesione, accetta le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Tecniche Economiche;

Per i casi di contratti conclusi a distanza AGESP rende disponibile il Contratto al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto. La documentazione è, in alternativa: a) resa disponibile su supporto durevole su piattaforma online; b) trasmessa in formato digitale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente c) inviata in formato cartaceo presso il recapito fornito dal Cliente. Fatta salva prova contraria, il Contratto si presume ricevuto trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato al vettore da parte di AGESP.

2.2. L'attivazione della fornitura di energia elettrica/gas naturale avverrà, salvo quanto previsto all'art. 4, nei tempi indicati nella Proposta o nel modulo di adesione e comunque compatibilmente con i tempi di esecuzione lavori da parte del Distributore, qualora necessari. Il Cliente verrà informato della eventuale diversa data di avvio, o di mancato avvio in accordo alla regolazione vigente, e delle cause che l'hanno determinato. AGESP non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente in conseguenza della ritardata attivazione della fornitura per cause non imputabili alla stessa. Nel caso di richieste di cambio fornitore AGESP provvederà, in nome e per conto del Cliente, a trasmettere al Sistema Informativo Integrato (SII), nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente, la comunicazione di acquisizione del punto di fornitura. Nel caso di Cliente alimentato in MT o con consumi gas superiori a 200.000 Smc/anno, la data richiesta di switching inserita dal Cliente nella Proposta di Contratto è intesa da AGESP come data di scadenza naturale del contratto in essere col precedente fornitore. AGESP non sarà responsabile di alcun onere o penale eventualmente applicato dal venditore uscente al Cliente finale per mancato rispetto degli obblighi contrattuali precedentemente pattuiti.

2.3. La fornitura dei singoli POD/PDR è in ogni caso condizionata a: a) rispetto dei termini contrattualmente previsti con il fornitore uscente per il recesso; b) attivazione dei servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione; c) completamento dei lavori eventualmente necessari per l'attivazione della fornitura; d) inesistenza di altre posizioni debitorie nei confronti di AGESP, nonché al buon esito dell'analisi di solvibilità del Cliente e,

nel caso di Società, dei Soci Membri; e) documentazione fornita dal Cliente completa e corretta; f) rilascio delle garanzie previste contrattualmente; g) esistenza di un impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dai regolamenti dell'ARERA; h) verifiche positive effettuate dal Fornitore sulla solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente effettuate anche presso società specializzate esterne, in coerenza alla normativa europea sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e come precisato al punto 3.1 dell' "informativa privacy contrattuale" disponibile sul sito internet di Agesp Energia al link <https://agespenergia.it/chi-siamo/privacy/>; i) insussistenza di precedenti prelievi abusivi e/o fraudolenti ad opera di soggetti riconducibili per parentela, affinità e/o relazioni societarie al Cliente; j) il Cliente richiedente non sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; k) il POD/PDR non rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching o accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia o di Default Distribuzione; l) il Cliente non sia stato in precedenza oggetto di iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, con fatturazione diretta da parte del Distributore locale dei relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati. In questi casi non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente. Resta inteso che AGESP potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse.

2.4. Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In tal caso AGESP sarà informata in merito a: a) se il POD/PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD/PDR sia in corso una richiesta di indennizzo (C^{MOR}); c) il mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le eventuali date delle richieste di sospensione o chiusura del POD/PDR per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; e) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla data della richiesta di switching; f) l'accessibilità del PDR; g) l'eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente. Qualora AGESP eserciti la facoltà di revoca sulla base delle informazioni ricevute dal SII non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Qualora il Contratto abbia ad oggetto più POD/PDR, AGESP si riserva la facoltà di attivare la fornitura anche solo per alcuni di essi qualora non tutti fossero in regola con le susseguite condizioni e/o qualora dovesse esercitare il diritto di revoca.

2.5. Il Cliente firmatario in qualità di amministratore di condominio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e dell'art. 1398 c.c., manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata, quanto segue: i) di sottoscrivere il presente Contratto in qualità di attuale amministratore pro tempore dei condomini e dei POD/PDR indicati, in forza di regolare nomina assembleare; ii) di aver ricevuto espresso mandato dai singoli condomini e dall'assemblea condominiale per sottoscrivere il presente Contratto; iii) di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il presente Contratto, i relativi allegati e tutte le clausole ivi previste ai singoli condomini e all'assemblea condominiale e di aver ricevuto il loro espresso consenso e approvazione a ciascuna di esse.

2.6. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce ad AGESP, o a società da essa a ciò demandata, delega per la trasmissione al Distributore della documentazione prevista ai sensi della Del. 40/2014/R/gas e s.m.i..

2.7. Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente titolare della fornitura, neppure qualora quest'ultima risultasse sospesa o cessata per morosità. Nel caso di voltura mortis causa per le utenze domestiche, il Cliente dichiaratosi erede subentrerà nella posizione debitoria/creditoria del precedente intestatario. A fronte di richieste di subentro o di voltura presentate da utenti non domestici in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di azienda o incorporazione societaria), nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.

2.8. In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su di POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Per la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse cliente di AGESP sarà comunque possibile per il volturante presentare al Fornitore stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. Il volturante dovrà, in entrambi i casi, stipulare un nuovo Contratto previa presentazione dei documenti richiesti da AGESP. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/veel, Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta di voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato.

3. DURATA E RECESSO

3.1. Il Contratto è a tempo indeterminato. La somministrazione di energia elettrica e di gas per cambio fornitore (switch) avrà inizio indicativamente entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalle delibere 487/2015/R/veel, 77/2018/R/com e 783/2017/R/com di ARERA e s.m.i. Per le altre tipologie di prestazione la decorrenza avverrà secondo le tempistiche previste dalla regolazione.

3.2. Come previsto dalla normativa vigente, Agesp provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di decorrenza della fornitura attraverso apposita comunicazione. Il Cliente che

intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. Con riferimento ai contratti di energia elettrica a cui si applicano condizioni economiche a prezzo fisso a tempo determinato nel caso in cui il Cliente receda dal contratto con Agesp Energia anticipatamente rispetto alla durata delle condizioni economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per cambio fornitore, richiesta di chiusura del punto di prelievo ovvero per altra causa di cessazione del rapporto contrattuale imputabile al Cliente), Agesp Energia si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di onere per recesso anticipato ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D. Lgs. 210/2021. L'onere massimo applicabile è pari a 240 euro, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo = 10 € x n° mesi residui rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche conteggiati a partire dalla data di efficacia del recesso (verranno conteggiate solo le mensilità intere residue). L'importo applicato potrà essere ridotto rispetto all'onere massimo sopra indicato qualora la perdita economica direttamente subita da Agesp, derivante dal recesso anticipato, dovesse risultare inferiore a tale valore.

3.2. In deroga all'art. 3.2, per il Cliente alimentato in media tensione e/o con consumi di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno il venditore entrante deve operare nel rispetto dei tempi minimi di preavviso di recesso liberamente negoziati in sede contrattuale, generalmente superiori rispetto a quelli stabiliti per i clienti di piccole dimensioni. AGESP per il Cliente alimentato in media tensione e/o con consumi di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno non prevede la facoltà di recesso per il periodo di applicazione delle CTE sottoscritte. In caso di recesso anticipato per cambio fornitore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, tale tipologia di Cliente dovrà corrispondere al Fornitore a titolo di penale un importo di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di energia elettrica/gas naturale da parte del Fornitore e quella prevista contrattualmente.

3.3. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza ad AGESP affinché proceda per suo conto alla formalizzazione del recesso contrattuale nei confronti del precedente fornitore e a darne comunicazione ad eventuali soggetti terzi competenti, con gli strumenti e le modalità individuate dalla disciplina vigente.

3.4. Per l'esecuzione del presente Contratto, AGESP è autorizzata a sostituire altri soggetti terzi a sé stessa nell'esecuzione dei mandati ricevuti. In particolare, nel caso in cui il Cliente, ai sensi della deliberazione 26 novembre 2024, 509/2024/R/com, ("Disciplina relativa all'accesso di terze parti autorizzate ai dati di misura di energia elettrica e gas naturale") e del "Regolamento di funzionamento del Portale Consumi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 205/2017", nell'area privata del Portale Consumi di cui sopra, abbia autorizzato la messa a disposizione a AGESP dei dati delle proprie forniture di energia, il Cliente medesimo autorizza sin d'ora AGESP, per la gestione dei propri dati in conformità all'autorizzazione concessa, a servirsi di proprie terze parti correttamente autorizzate in forza di un rapporto contrattuale e correttamente inquadrato nel pieno rispetto della normativa di settore in materia di protezione dei dati personali.

3.5. In caso di recesso del contratto senza cambio fornitore il Cliente inoltrerà con raccomandata A/R la richiesta direttamente ad AGESP con un preavviso di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di AGESP, comunicando l'indirizzo a cui recapitare la bolletta di chiusura laddove differisse da quello già in possesso di AGESP. Il Cliente, in caso di richiesta di recesso con contestuale richiesta di chiusura del punto di fornitura, resta responsabile dei consumi di gas naturale/energia elettrica e di quant'altro dovuto qualora, pur provvedendo il Fornitore a richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. In caso di negato accesso al contatore gas, per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore locale è tenuto a effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali AGESP si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR e/o interruzione da parte del Distributore locale, oltre che ogni altro costo relativo alla fornitura anche a titolo di spese fisse, saranno comunque posti a carico del Cliente.

3.6. AGESP può esercitare in via unilaterale, il diritto di recesso in qualunque momento mediante raccomandata A/R al Cliente con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

4.1. Le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto, qualora non sia presentata esplicita richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, per come di seguito disciplinato.

4.2. Qualora il Contratto sia stato concluso da un Cliente Domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del Contratto. Tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: a) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente Domestico; b) escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura. Per esercitare tale diritto di ripensamento il Cliente Domestico è tenuto ad informare AGESP della sua decisione di recedere dal presente Contratto tramite una dichiarazione esplicita in cui devono essere indicate le informazioni necessarie per identificare in modo univoco il Cliente e la fornitura di riferimento.

4.3. Per rispettare il termine di ripensamento sopra indicato è sufficiente che venga trasmessa prima della scadenza del periodo di ripensamento e agli indirizzi indicati nell'art. 16 delle presenti CGF la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di ripensamento. Nel caso di contratti a distanza conclusi attraverso interfaccia online è inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento online, prima della scadenza, tramite il seguente link <https://www.agespenergia.it/recesso/>. Se si utilizza questa funzione online, il Fornitore trasmetterà senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del ripensamento su un supporto durevole tramite e-mail, compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.

4.4. Il Cliente Domestico che ha presentato esplicita richiesta al Fornitore affinché la fornitura di energia elettrica/gas naturale sia avviata durante il periodo di ripensamento può ottenere un anticipo dell'esecuzione della stessa rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata

la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore pari a quelli definito all'art. 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In quest'ultimo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente

eseguito dal Fornitore, non avrà più diritto di esercitare il ripensamento. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere: a) garantita, qualora non fosse stata già avviata da parte di AGESP, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente; b) avviata da AGESP per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD/PDR, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore anche tramite l'eventuale utente del servizio di trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente.

5. TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E CONNESSIONE

5.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce ad AGESP a titolo gratuito e irrevocabile mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, condizione necessaria per l'esecuzione del presente Contratto come previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A della Del. 111/06 dell'ARERA, e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione. Tali servizi cesseranno con la risoluzione per qualsiasi causa del Contratto.

5.2. Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi. I mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.3. AGESP opera in qualità di mandatario e si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione delle attività relative alla gestione del POD/PDR di cui al TIQC/RQDG.

5.4. Il Cliente riconoscerà ad AGESP per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente: a) gli importi definiti per le singole prestazioni indicati nel TIC; b) il contributo in quota fissa come meglio specificato nel documento "Allegati Standard" alla sezione listino prestazioni energia elettrica e gas. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, subentro e variazioni di potenza di un POD già attivo. Con la sottoscrizione il Cliente si impegna a collaborare con AGESP ai fini dei presenti mandati e per il corretto svolgimento dell'attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati di cui al presente articolo.

5.5. In applicazione del TIQC/RQDG e/o eventuali ulteriori provvedimenti applicabili, AGESP è tenuta a trasferire al Cliente, in occasione della prima bolletta utile, gli eventuali indennizzi automatici stabiliti dalla normativa per violazione degli standard di qualità di competenza del Distributore.

5.6. Per i POD in Media Tensione, nonostante il conferimento dei predetti mandati per la stipula dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione, e ai sensi di quanto previsto dal TIQC il Cliente, fatto salvo accordi specifici con AGESP, inoltrerà direttamente al Distributore ogni richiesta relativa a modifica delle condizioni di connessione.

5.7. Per l'esecuzione del presente Contratto, AGESP è autorizzata a sostituire altri soggetti terzi a sé stessa nell'esecuzione dei mandati ricevuti.

5.8. Al fine di gestire la corretta programmazione dei prelievi da parte di AGESP, il Cliente si impegna a dare comunicazione relative a variazioni sensibili dei consumi sia per quantità che per modalità di prelievo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusure programmate dello stabilimento, ferie, spostamento dei consumi dalla fascia giornaliera a quella serale).

5.9. Qualora AGESP risulti essere esclusivamente controparte commerciale per il POD e non utente del trasporto e del dispacciamento, la stessa AGESP, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, provvede ad incaricare, tramite stipula di apposito contratto, un soggetto terzo che possiede la qualifica di utente del dispacciamento per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente articolo. In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente contratto è da intendersi risolto e in tale caso:

- il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eeel, che saranno successivamente comunicati;
- la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

5.10. Qualora AGESP risulti essere esclusivamente controparte commerciale per il PDR e non utente della distribuzione, la stessa AGESP, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, provvede ad incaricare, tramite stipula di apposito contratto, un soggetto terzo che possiede la qualifica di utente della distribuzione l'esecuzione dei servizi previsti dal presente articolo. Qualora l'utente della distribuzione dovesse risolvere il contratto con AGESP per inadempimenti di quest'ultima, il Contratto continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 27bis della Del. 138/04 e s.m.i e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro venditore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1. Le condizioni economiche di fornitura e il relativo periodo di validità sono indicate nelle CTE.

6.2. Prima del termine di ciascun periodo di validità delle condizioni economiche AGESP comunicherà per iscritto al Cliente, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, tramite comunicazione scritta inviata in modo che pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche: a) le nuove condizioni economiche della fornitura; b) la decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. In mancanza di comunicazione le condizioni economiche in vigore si intendono prorogate come indicato nell'allegato Condizioni Tecnico Economiche. Qualora il Cliente non volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto. Se, per evitare l'applicazione delle nuove condizioni economiche, il Cliente recede dal

Contratto per cambio fornitore, in caso di ritardo di acquisizione del POD/PDR da parte di quest'ultimo, al Cliente saranno applicate comunque le nuove condizioni economiche.

6.3. AGESP in qualità di mandatario dei contratti di dispacciamento e trasporto del Cliente potrà partecipare alle assegnazioni di capacità di trasporto e di capacità produttiva o di altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti. Gli eventuali benefici derivanti da tali assegnazioni non modificheranno le condizioni economiche pattuite. A tal fine il Cliente si impegna, sin da ora, a rilasciare ad AGESP, o ad altra società da questa indicata, tutta la documentazione eventualmente necessaria per partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.4. Laddove i dati indicati dal Cliente nel Contratto, nella Proposta o nel modulo di adesione (potenza impegnata, tipologia, condizione di residente/non residente) risultassero discordanti rispetto a quanto in disponibilità del Distributore, AGESP darà prevalenza al dato fornito dal Distributore, applicando al Cliente gli eventuali diversi corrispettivi, oneri e tariffe previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, AGESP si riserva di inoltrare al Distributore la richiesta di modifica delle condizioni di connessione e contrattuali sulla base dei dati indicati dal Cliente, dei quali il Cliente stesso si assume la responsabilità. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato dal Cliente, AGESP potrà altresì addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte, sanzioni e oneri amministrativi che ne dovessero derivare.

6.5. Il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente AGESP di ogni variazione relativa alla tipologia (es: domestico - usi diversi), alla dichiarazione di residenza e ogni altro elemento rilevante a fini contrattuali e fiscali. In assenza di comunicazioni AGESP addebiterà al Cliente gli eventuali corrispettivi e oneri (incluse imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione Finanziaria) di cui fosse eventualmente gravata.

6.6. Il Cliente è altresì tenuto a comunicare al Fornitore ogni modifica negli utilizzi di energia elettrica/gas naturale oggetto della fornitura. In tali casi, infatti, quest'ultimo provvederà ad aggiornare il Contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata, AGESP si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

6.7. Contestualmente possono essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: interessi di mora, spese di sollecito nel limite massimo di 15,00 (quindici/00) euro, corrispettivi di servizi forniti dal Distributore ovvero da AGESP, come da "listino corrispettivi prestazioni per forniture gas ed energia elettrica" allegato alla proposta contrattuale, rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente o arrotondamenti degli importi presenti in bolletta.

6.8. Qualora sia esplicitamente prevista nelle CTE prescelte l'Evoluzione Automatica delle stesse dopo 12 (dodici) mesi, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta, secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto.

7. USO E INTERRUZIONI DELLA FORNITURA. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E DEL CLIENTE

7.1. Non è consentito l'utilizzo di energia elettrica/gas naturale in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD/PDR contrattualizzati, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno, e l'obbligo di tenere indenne e manlevare AGESP da eventuali pretese risarcitorie avanzate da terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare energia elettrica/gas naturale per gli usi previsti dal presente Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto ad AGESP ogni variazione intervenuta nei dati contrattuali relativamente alla destinazione d'uso finale di gas naturale/energia elettrica fruita.

7.2. Il Cliente è l'unico responsabile della conservazione, della integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, e dovrà comunicare tempestivamente ad AGESP qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di AGESP o del Distributore per mezzo dei propri incaricati.

7.3. Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari ed opportuni per verifiche del corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritardatura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, ecc., AGESP provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere a AGESP tutte le relative spese, nonché l'importo addebitato allo stesso dal Distributore competente per l'intervento. Qualora dalla verifica risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, AGESP, riservata l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione e registrazione dei consumi.

7.4. Il Cliente consente alla Società di Distribuzione e/o ai soggetti dalla stessa incaricati l'accesso agli impianti ed alle apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica/gas naturale fraudolenti. In caso di accertato prelievo fraudolento di energia elettrica/gas naturale la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore; il Fornitore emetterà la bolletta per i maggiori consumi di energia elettrica/gas naturale, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

7.5. La fornitura è erogata con continuità e le eventuali interruzioni o limitazioni temporanee, totali o parziali, da parte del gestore di rete per obiettivo pericolo, per ragioni di servizio, per motivi di sicurezza del sistema o dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili ad AGESP non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

7.6. In ogni caso AGESP non è responsabile e non risponde: a) dei danni causati da energia elettrica/gas naturale a valle del POD/PDR ancorché originati a monte del POD/PDR stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; b) per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo

incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio di energia elettrica/gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; c) per eventuali inadempimenti, anche parziali, dovute a fatto o atto dell'Acquirente Unico, del Distributore della rete competente e/o da terzi connesse all'esecuzione del Contratto; d) dei danni conseguenti a problemi tecnici al contatore non imputabili e concorrenti alla consegna di energia elettrica/gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica; e) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione della fornitura causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi che pregiudichino l'erogazione di energia elettrica/gas naturale messi a disposizione del Cliente; f) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Fornitore, black-out ed altre cause simili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica); g) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione della fornitura derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); h) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi, a causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito o fatto del Cliente; i) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; j) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura.

7.7. Quanto previsto al precedente art. 7.6, e comunque ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura non imputabile ad AGESP, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

7.8. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'erogazione della fornitura e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente o comunque imputabili al cliente.

7.9. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di effettuare ispezioni sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dal Cliente al fine di controllare l'osservanza delle relative disposizioni contrattuali o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura e, in caso di fondato sospetto di violazione delle stesse, AGESP può presentare al distributore la richiesta di verifica ed eventuale sospensione della somministrazione di energia elettrica/gas naturale.

7.10. Il Cliente è tenuto a pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connesso o conseguente all'uso degli impianti, sino al momento dell'effettiva conclusione del rapporto contrattuale con il Cliente stesso, nonché i corrispettivi e le quote fisse.

7.11. Gli impianti, gruppi di misura compresi, sono di proprietà del Distributore locale. Il Cliente risponde della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di lettura e del materiale del Distributore locale installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti del Distributore locale per loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura.

7.12. Il Cliente è tenuto a cooperare con il Distributore per le operazioni necessarie alla raccolta della misura affinché il Distributore non attribuisca (sebbene in via presuntiva) al Cliente la responsabilità del fallimento del singolo tentativo di raccolta della misura nei casi di contatori diversi da accessibili. A tal fine è lasciata al medesimo Distributore la scelta delle modalità più opportune, ad esempio prevedendo, in caso di appuntamento per lettura noto ex-ante, altresì la possibilità che il Cliente comunichi in tempi utili la propria indisponibilità.

8. RILEVAZIONE DEI CONSUMI

8.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso i POD/PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo, nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.

8.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore locale e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza con cui il Distributore è tenuto a effettuare tentativi di lettura per la fornitura di energia elettrica è: a) almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; b) almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; c) giornaliera per POD dotati di contatori 2G. Relativamente alla fornitura di gas naturale, per i PDR non dotati di smart meter, la periodicità dei tentativi di lettura è fissata in: a) 1 (un) tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno; b) 2 (due) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 3 (tre) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Diversamente, per quanto concerne i PDR dotati di smart meter: a) con contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; ii) in subordine, fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero.

8.3. Il Cliente titolare di POD monorario o di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata in bolletta.

8.4. Il Cliente titolare di: a) POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi; b) PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.

8.5. Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

8.6. Sulle bollette e sul sito internet www.agespenergia.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errato rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

8.7. In caso di mancata lettura di un contatore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, AGESP fornirà, nella prima bolletta utile, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. Si rimanda alla sezione degli Allegati Standard – Indennizzi Automatici per il dettaglio degli indennizzi previsti e le normative di riferimento.

8.8. In caso di mancata lettura di un contatore, il Fornitore utilizzerà ai fini dell'emissione della bolletta eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore oppure potrà procedere alla stima dei consumi.

8.9. Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del Cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale, AGESP provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

9. FATTURAZIONE E VERIFICA DELLA MISURAZIONE DEI CONSUMI

9.1. La principale modalità di emissione della bolletta è il formato dematerializzato. Alternativamente, su richiesta del Cliente, AGESP emetterà la bolletta in formato cartaceo per il quale non sarà previsto alcun addebito. Il Cliente può sempre ricevere gli elementi di dettaglio della bolletta sintetica attraverso uno dei canali di contatto indicati in bolletta.

9.2. Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.agespenergia.it il "Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica" e il "Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di gas naturale", recanti le definizioni dei principali termini utilizzati nella Bolletta e una descrizione degli importi fatturati.

9.3. La disciplina relativa all'emissione della bolletta di periodo e delle modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della normativa vigente (TIF).

9.4. Le bollette relative alla fornitura di energia elettrica saranno emesse per i clienti: a) domestici e non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW con cadenza bimestrale; b) non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 KW con cadenza mensile.

9.5. Le bollette relative alla fornitura di gas naturale saranno emesse con cadenza: a) quadrimestrale per i PDR con consumi pari o fino a 500 Smc/anno; mensile per i PDR con consumo superiore a 501 Smc/anno. Ai sensi del TIF per i PDR con consumi inferiori ai 500 Smc/anno, AGESP si riserva di aumentare la periodicità di emissione della bolletta con comunicazione nel ciclo di emissione stesso.

9.6. Le bollette di periodo sono emesse entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.

9.7. Ai fini del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta AGESP è tenuta a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) autoletture comunicate dal Cliente finale ai sensi degli artt. 7 e 8 del TIF, validate dal Distributore ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 del TIVG e 15 del TIME; c) dati di misura stimati. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene in relazione ai consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

9.8. Nei casi di utilizzo di dati di misura stimati, AGESP si riserva di utilizzare il modello di stima previsto da ARERA in alternativa al dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal Distributore. AGESP determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente in fase contrattuale o, in alternativa, sulla base dei dati di consumo effettivi registrati per il POD/PDR nel periodo di fornitura con AGESP, applicando il criterio del pro die nel caso di fornitura di Energia Elettrica e considerando il peso giornaliero previsto da ARERA per il profilo di prelievo a cui è riconducibile la fornitura in caso di GAS.

9.9. AGESP procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, o in subordine tramite le autoletture.

9.10. Qualora nel periodo cui si riferisce la bolletta vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati se: a) se la periodicità di emissione della bolletta è mensile, ad eccezione dei clienti gas con PDR non smart meter o smart per cui si verifica la mancata raccolta; b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la bolletta è una autolettura comunicata nella finestra ufficiale di autolettura. Tale disposizione non si applica in caso di ricalcoli sui dati fatturati.

9.11. AGESP, al fine di recapitare la bolletta di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, procede con la relativa emissione non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel Contratto siano previste modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a).

9.12. In caso di indisponibilità dei dati di misura del Distributore necessari alla bolletta di chiusura, AGESP: a) emette una bolletta con consumi stimati entro i termini definiti dalla normativa in vigore; b) comunica in bolletta al Cliente finale che tale bolletta non costituisce una bolletta di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte del Distributore.

9.13. AGESP riconosce al Cliente gli indennizzi automatici, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in vigore, in caso di mancato rispetto degli standard definiti dall'ARERA. Si

rimanda alla sezione degli Allegati Standard – Indennizzi Automatici per il dettaglio degli indennizzi previsti e le normative di riferimento.

9.14. Nell'ipotesi di bolletta contenente importi riferiti a consumi di energia elettrica/gas naturale risalenti a più di due anni il Cliente (a esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei clienti non domestici diversi dalle microimprese e dei professionisti) sarà informato in bolletta e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

9.15. Il Cliente e AGESP possono richiedere la verifica della correttezza nella misurazione dei consumi; tale verifica sarà effettuata dal Distributore secondo i tempi e le modalità stabilite dall'ARERA. Nel caso di richiesta da parte del Cliente, il Fornitore provvederà a indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il contatore risultasse regolarmente funzionante. Il contatore si considera funzionante se lo scostamento è compreso entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa. In caso di scostamento superiore il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base del coefficiente di errore o se non rilevabile, sui consumi in analoghi periodi e condizioni. AGESP comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo a effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute; il cliente ha 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione per contestare l'eventuale ricostruzione dei consumi. Analogamente si procederà in caso di guasti accertati al contatore. Nel caso in cui l'esito della verifica sia a sfavore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per l'importo addebitato dal Distributore a AGESP. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

10. PAGAMENTI

10.1. Le bollette recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle bollette stesse che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle bollette per i clienti domestici gas e/o energia elettrica e per i Condomini ad uso domestico con consumo di gas non superiore a 200.000 Smc/anno. Per tutti gli altri clienti il termine di scadenza non potrà comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della bolletta.

In caso di addebito con procedura S.D.D. i pagamenti saranno addebitati con valuta fissa. Le bollette emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle bollette stesse. Salvo quanto previsto dall'art. 10.3, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti, neanche in caso di eventuali reclami o contestazioni, né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso il Fornitore, salvo diverso accordo espresso tra le Parti. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura se ad un Cliente non domestico. Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. A tali somme, in ogni caso, vanno aggiunte le eventuali ulteriori spese sostenute dal Fornitore, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle bollette di cui allo specifico comma o di recupero del credito.

10.2. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. nei casi di: (per la fornitura di energia elettrica) a) bolletta contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (per la fornitura di gas naturale) b) clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; (per entrambe le forniture) d) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto; f) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

10.3. La rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: a) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; b) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

10.4. Il Cliente, anche se non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla rateizzazione solo nei casi di cui ai precedenti commi 10.2.e e 10.2.f.

10.5. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

10.6. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza.

10.7. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento all'art. 10.2: a) nei casi da a) a d), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) nel caso e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; c) nel caso f), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili.

10.8. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza

del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre a una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della bolletta. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviarli separatamente da queste ultime.

10.9. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla BCE maggiorato del 1,5% e calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

10.10. Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, AGESP ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

10.11. La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a euro 50 (cinquanta).

10.12. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

10.13. Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente C^{MOR}, derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come comunicata dal SII.

10.14. Alla cessazione della fornitura saranno addebitati o accreditati al Cliente gli eventuali importi conseguenti a conguagli di fatturazione sulla base dei dati di lettura finale comunicati da parte del Distributore.

10.15. Il Cliente si impegna a pagare le bollette entro la data di scadenza indicata sulle stesse. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le bollette saranno inviate da AGESP al Cliente contrassegnate con dicitura di addebito salvo buon fine sul conto corrente indicato. L'assenza di tale dicitura comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento nei termini del Contratto, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto a partire dalla prima emissione della bolletta utile successiva alla richiesta. Il costo di eventuali storni del pagamento effettuato tramite domiciliazione dall'istituto di pagamento, non noti a priori da parte di AGESP, sarà a carico del Cliente.

10.16. AGESP, per bollette di valore complessivamente inferiore a euro 25 (venticinque), si riserva di emettere un documento di importo pari a 0 (zero) computando il valore nella successiva bolletta.

11. GARANZIE

11.1. A garanzia dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, AGESP ha facoltà di richiedere per la fornitura di energia elettrica, mediante addebito in bolletta e senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale per ciascuna fornitura al più pari a: a) euro 11,5 per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di clienti domestici; b) euro 15,5 per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW; c) il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD. Per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale, l'importo del deposito cauzionale è pari a euro 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. I depositi cauzionali non saranno comunque dovuti qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette. In tali casi, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di emissione della bolletta.

11.2. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di fornitura di gas naturale, AGESP si riserva di richiedere al Cliente, a titolo di deposito cauzionale, il pagamento di un importo al più pari a: a) euro 30 per PDR con consumo fino a 500 Smc/anno; b) euro 90 per PDR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) euro 150 per PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; d) euro 300 per PDR con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; e) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale, l'importo del deposito cauzionale è pari a: a) euro 25 per PDR con consumo fino a 500 Smc/anno; b) euro 77 per PDR con consumo fino a 5.000 Smc/anno; c) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. I depositi cauzionali non saranno comunque dovuti qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette e contemporaneamente abbia consumi non superiori a 5.000 Smc/anno. In tali casi, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di emissione della bolletta.

11.3. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata o dei consumi annuali, allo stato del Cliente e in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

11.4. Resta inteso che nel caso in cui l'attivazione della domiciliazione bancaria o postale non vada a buon fine, venga meno o avvenga con ritardo, AGESP si riserva la facoltà di revocare la domiciliazione bancaria o postale e/o di addebitare al Cliente il deposito cauzionale. Allo stesso modo, in caso di insolvenza o ritardato pagamento per qualsivoglia ragione di almeno una bolletta emessa, AGESP si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto.

11.5. Per i clienti della tipologia usi diversi di cui agli artt. 2.3.c.ii TIV e 2.3.d TIVG, AGESP si riserva la facoltà di richiedere il rilascio del deposito cauzionale anche in presenza di domiciliazione bancaria dei pagamenti.

11.6. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da AGESP per tutta la durata del Contratto e restituito maggiorato degli interessi legali, previa verifica contabile e fatto salvo il regolare

ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali, nella bolletta di contabilizzazione dei consumi rilevati alla data di cessazione della fornitura.

11.7. Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte da AGESP il Cliente sarà tenuto a ricostituirla, e il relativo importo verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, AGESP potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

11.8. L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione della nuova bolletta: a) AGESP abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive; b) il Cliente non abbia provveduto al pagamento del deposito cauzionale ed AGESP abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta.

11.9. Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 11.9, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE o del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui all'art. 12.5.c delle presenti CGF.

11.10. Qualora l'esposizione al rischio (definito come di seguito riportato) risultasse maggiore di 15.000€, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, anche in pendenza di rapporto, a valere quale condizione risolutiva del Contratto, la stipula di una garanzia autonoma a prima richiesta, bancaria o assicurativa, o di una garanzia in eventuale altra forma dallo stesso Fornitore indicata. Il valore di tale garanzia non potrà eccedere l'esposizione al rischio del Fornitore nei confronti del Cliente, calcolata moltiplicando per due il Massimo Fatturato Mensile (come di seguito definito), in caso di termini di pagamento entro 30 giorni con domiciliazione dei pagamenti. In caso di termini di pagamento entro i 30 giorni senza domiciliazione dei pagamenti, il fattore moltiplicativo sarà elevato a tre. In caso di termini di pagamento superiori ai 30 giorni, il fattore moltiplicativo potrà essere elevato fino a tre, in presenza di domiciliazione dei pagamenti, e fino a quattro, in assenza di domiciliazione dei pagamenti.

Il Massimo Fatturato Mensile è calcolato applicando le condizioni economiche previste dal Contratto (comprendente di tutte le voci che concorrono alla definizione degli importi fatturati, inclusi oneri, maggiorazioni, IVA e altre imposte) al prelievo mensile più elevato previsto nel periodo di fornitura. In caso di applicazione, anche parziale, di corrispettivi variabili, al fine del calcolo del Massimo Fatturato Mensile verrà assunto il valore forward dell'indice di riferimento relativo al periodo di 12 mesi successivo alla richiesta della garanzia. A fronte del ricevimento della richiesta del Fornitore tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), la suddetta garanzia autonoma a prima richiesta dovrà essere prodotta dal Cliente secondo il modello trasmesso dal Fornitore, entro 15 giorni. La garanzia bancaria o assicurativa dovrà essere emessa da parte di primario istituto di gradimento del Fornitore, mentre l'eventuale diversa forma di garanzia dovrà essere conforme ai requisiti indicati dal Fornitore.

Sarà facoltà del Fornitore richiedere in ogni momento al Cliente di adeguare l'importo della garanzia in funzione dell'andamento delle quotazioni forward e/o in funzione dei prelievi effettuati dal Cliente e/o in presenza di situazioni che possano denotare l'aumento del rischio in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. A fronte della suddetta richiesta, che verrà formalizzata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), il Cliente sarà tenuto ad adeguare l'importo della garanzia entro 15 giorni.

La garanzia prodotta dal Cliente dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto, e avere in ogni caso validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita, anche in deroga, quindi, all'art. 1957 del c.c.

Il Fornitore potrà escutere in tutto o in parte la garanzia rilasciata in suo favore in caso di mancato o reiterato ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, riservandosi altresì il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora eventualmente maturati sino alla data dell'escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

In caso di escussione, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la garanzia per l'intero ammontare inizialmente previsto entro 15 giorni dalla data di escussione.

In caso di mancato o invalido rilascio, o di mancata ricostituzione, della garanzia, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolvere il Contratto, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura. Il Fornitore rimane esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che dalla risoluzione potessero derivare al Cliente.

Nell'ipotesi in cui le Parti esercitano, ove contrattualmente convenuta, la facoltà di recesso, la garanzia verrà restituita su apposita richiesta del Cliente una volta regolata l'ultima fattura relativa al contratto.

12. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1. Conformemente a quanto previsto dal TIMOE in ambito energia elettrica e dal TIMG in ambito gas naturale, decorsi 10 (dieci) giorni dal termine del pagamento indicato in bolletta, in caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente, AGESP invierà al Cliente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC), con la quale provvederà a intimare il pagamento delle bollette scadute.

12.2. Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati nel comma successivo, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità per POD/PDR disalimentabili.

12.3. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari, qualora le condizioni tecniche del contatore elettrico: a) consentano la riduzione di potenza, a 25 (venticinque) giorni solari; b) non consentano la riduzione di potenza o nel caso di contatore gas, a 40 (quaranta) giorni solari.

12.4. Sussistendone le condizioni tecniche del contatore elettrico, il Distributore, prima di procedere alla sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

12.5. La sospensione per morosità non può essere richiesta nel caso in cui: a) non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste;

b) il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da AGESP e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di emissione delle bollette; d) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale relativo a bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a euro 50 (cinquanta) o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo o riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione; e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

Nei casi di cessazione della fornitura per sospensione per morosità (art. 12) o per richiesta volontaria di disattivazione da parte del Cliente, il Fornitore informa che, per i punti di riconsegna dotati di smart meter, la fornitura di gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici). La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il Cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni: - È necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas; - In caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08; - Solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/ disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione; - Qualora si intenda disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo; - In caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisi del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST); - In caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas. Nel caso in cui il possesso dell'immobile in questione passi (per esempio vendita dell'immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il Cliente dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

12.6. Nel caso in cui, a seguito di chiusura del POD/PDR per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, il Fornitore si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del Contratto con il Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità relativa a un POD/PDR disalimentabile.

12.7. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, AGESP si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale l'intervento di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD/PDR comporterà la risoluzione del Contratto con il Cliente.

12.8. Nel caso di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR, il Fornitore avrà il diritto di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità per tale causa, estinguendo la propria responsabilità di prelievo sul POD/PDR. In questo caso, con riferimento alle forniture di gas naturale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti: a) copia delle bollette non pagate; b) copia della comunicazione di costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la relativa ricezione da parte del cliente; c) copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione di risoluzione da parte del Cliente; d) copia del Contratto o dell'ultima bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

12.9. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento o di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

12.10. Qualora il Cliente titolare di POD/PDR non disalimentabile non provveda al pagamento delle somme dovute entro il termine fissato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore potrà procedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento e richiedere al SII la risoluzione per morosità relativa a un POD/PDR non disalimentabile; a far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento o di distribuzione, attiverà i servizi di ultima istanza.

12.11. Il Cliente, laddove il Contratto non sia stato risolto, ha facoltà di richiedere e ottenere da AGESP la riattivazione della fornitura a seguito di dimostrazione di avvenuto pagamento con le modalità riportate nella comunicazione di messa in mora.

12.12. Con riferimento alle prestazioni di disattivazione e riattivazione della fornitura a seguito di morosità, AGESP ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento di: a) contributo in quota fissa, così come definito dall'art. 11 del TV e s.m.i.; b) corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nei limiti dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito ed addebitato dal Distributore al Fornitore; c) spese relative ai solleciti di pagamento per un importo non superiore a 15,00 (quindici/00) Euro e meglio specificato nel sollecito stesso, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

12.13. Il Fornitore può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

12.14. Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

12.15. AGESP, in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per importi e con le modalità di erogazione previsti dal TIMOE e dal TIMG e s.m.i.. Si rimanda alla sezione degli Allegati Standard – Indennizzi Automatici per il dettaglio degli indennizzi previsti e le normative di riferimento.

12.16. Qualora la costituzione in mora di cui all'art. 12.1 sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e apposite tutele informative.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. AGESP si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei seguenti casi: a) omesso o parziale pagamento delle fatture anche a seguito dell'attivazione della procedura di sospensione della fornitura per mora, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora b) reiterati tardivi pagamenti anche a seguito dell'attivazione della procedura di sospensione della fornitura per mora, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora c) azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, iscrizione nel registro dei protesti o sottoposizione ad altre procedure concorsuali che interessino il Cliente; d) mancanza dei requisiti previsti dal Contratto; e) prelievo fraudolento o manomissione del contatore; f) revoca della domiciliazione bancaria ove le CTE prevedano tale obbligo; g) impossibilità a procedere alla somministrazione di energia elettrica/gas naturale a causa di inadempimenti di natura tecnica/normativa o per causa di forza maggiore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di AGESP nei confronti del Cliente; h) utilizzo degli impianti o di energia elettrica/gas naturale in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o a formalizzare la variazione d'uso; i) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso; j) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita di energia elettrica/gas naturale.

13.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore, ed il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al Cliente.

13.3. Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

13.4. L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: a) l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento e gestione della connessione; b) l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del Contratto, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.

14. INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1. Saranno recepite nel Contratto, senza necessità di espressa modifica, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti dell'ARERA o altro soggetto istituzionale, suscettibili di inserimento automatico, che ne comportino modifiche e integrazioni.

14.2. Parimenti si intenderanno automaticamente e implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

14.3. Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, AGESP invierà al Cliente, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore della modifica introdotta, una Proposta di modifica unilaterale del Contratto nei modi e nei tempi di cui al comma successivo, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente senza oneri.

14.4. AGESP si riserva, qualora ricorra un giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale, tramite comunicazione scritta inviata in modo che pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Agesp si riserva la facoltà di inoltrare tale comunicazione con 1 (un) mese di preavviso qualora la variazione unilaterale comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti dal contratto. Fatto salvo il diritto di recesso, in assenza di comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche contrattuali si intenderanno accettate. Nella fattispecie, si intende per "giustificato motivo", a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento del gas naturale e/o dell'energia, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell'entità delle garanzie, etc.

14.5. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta e in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.

14.6. Con la firma del Contratto il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di AGESP ad altra società del gruppo o a terzi autorizzati alla vendita di energia elettrica/gas naturale. È fatto divieto al Cliente di cedere il presente Contratto.

14.7. Al venire meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, fatta salva la possibilità di recesso del Fornitore in accordo alla regolazione vigente in materia, il Fornitore trasmetterà al cliente finale, in forma scritta e con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, le nuove condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta di mercato libero più conveniente ai sensi del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG). Il suddetto termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso. Fino alla data di decorrenza delle condizioni di cui al periodo precedente, al Cliente continueranno a essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

15. IMPOSTE

15.1. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future

o cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

15.2. Il Cliente è l'unico responsabile delle dichiarazioni relative a particolari agevolazioni di trattamento fiscale, da trasmettere al Fornitore esclusivamente attraverso i canali indicati sulla relativa documentazione, e ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a AGESP qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti a tal fine. Il Fornitore non assume alcun obbligo in caso di mancata comunicazione scritta da parte del Cliente. Eventuali sanzioni e/o oneri richiesti ad AGESP da parte dell'Amministrazione Finanziaria derivate da mancate, inesatte, incomplete o fasulle dichiarazioni da parte del Cliente saranno oggetto di rivalsa nei confronti del Cliente stesso e addebitate in bolletta a prescindere dalla legittimità della richiesta degli enti stessi.

15.3. Ai fini della corretta applicazione delle imposte, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, AGESP considererà valida l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite alla medesima somministrazione, se già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di fornitura tra le Parti da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, ulteriori e analoghi contratti e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

16. RECLAMI E COMUNICAZIONI

16.1. Ogni richiesta scritta di informazioni o prestazioni e ogni altra comunicazione prevista da Contratto potrà essere presentata ad AGESP secondo le seguenti modalità: a) spedizione ad Agesp Energia S.r.l. – Via Giovanni Amendola, 4 – 23900 Lecco; b) consegna presso gli sportelli sul territorio; c) tramite la sezione contatti disponibile sul portale www.agespenergia.it utilizzando la modulistica resa disponibile da AGESP; d) tramite la sezione "servizi per te" disponibile sul portale www.agespenergia.it.

16.2. Le comunicazioni scritte di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per identificare in modo univoco il Cliente e il servizio di fornitura di riferimento.

16.3. Per la presentazione di un eventuale reclamo scritto, potrà essere utilizzato uno degli appositi moduli resi disponibili sul sito internet www.agespenergia.it, alla sezione "Reclami e Conciliazione" e presso gli sportelli commerciali. In caso di non utilizzo di tali appositi moduli, ai sensi dell'art. 8.3 del TIQV, la comunicazione dovrà avvenire tramite una modalità che consenta di accertarne la data del ricevimento e contenere almeno i dati che consentono di identificare univocamente il cliente, la fornitura e il recapito al quale il cliente intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione. Il reclamo dovrà pervenire all'indirizzo gestionereclami@agespenergia.it o c/o Agesp Energia S.r.l. – Via Alberto da Giussano, 8 – 21052 Busto Arsizio (VA).

16.4. AGESP, provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata alle richieste scritte di informazioni ed ai reclami, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal TIQV. La presentazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare o ridurre l'entità dei pagamenti.

16.5. AGESP, al fine dell'invio di eventuali comunicazioni al Cliente, utilizzerà uno degli indirizzi preposti individuati nella Proposta o nel modulo di adesione e si riserva di comunicare con i clienti anche attraverso nota in bolletta. Con esclusivo riferimento alle risposte ai reclami scritti, il Fornitore utilizza in via prioritaria l'indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal Cliente stesso. Per quanto riguarda eventuali variazioni contrattuali, tra cui variazioni unilaterali e/o di evoluzione automatica e/o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, qualora le relative comunicazioni non raggiungessero il Cliente seppur inoltrate all'indirizzo dal medesimo individuato a tale scopo, AGESP si riserva di utilizzare uno degli ulteriori recapiti a propria disposizione. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente e in forma scritta agli indirizzi indicati nel presente articolo ogni variazione di recapito.

16.6. In caso di mancato rispetto dei tempi di risposta a reclamo previsti dal TIQV, AGESP è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico il cui importo e le modalità di riconoscimento sono definite dal TIQV e dal Codice di Condotta Commerciale. Si rimanda alla sezione degli Allegati Standard – Indennizzi Automatici per il dettaglio degli indennizzi previsti e le normative di riferimento.

17. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

17.1. Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine di 40 (quaranta) giorni dall'invio o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore gas naturale, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP); b) nel settore energia elettrica, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

17.2. Ai sensi dell'art. 2.24.b. della L. 481/95 e dell'art. 141.6.c. del Codice del consumo, nonché del TICO, per le controversie tra clienti finali di cui all'art. 17.1 e fornitori, il Cliente deve, prima di intraprendere l'azione giudiziale e a pena di sua improcedibilità, esperire il tentativo di Conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA.

17.3. Le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, i requisiti di ammissibilità dello stesso, la presentazione della domanda di conciliazione e la relativa procedura sono disciplinati dal TICO medesimo.

17.4. Ai sensi dell'art. 2.4 del TICO, sono escluse dall'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui al presente articolo, le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140, 140 bis del Codice del consumo; d) per le quali il Cliente abbia attivato le procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Del. 383/2016/E/Com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

17.5. Ai sensi dell'art. 3.2 del TICO, in alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell'ARERA, il Cliente ha facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'ARERA con Unioncamere per l'individuazione delle Camere di commercio presso cui è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Cliente può, in ogni caso, rivolgersi a qualsiasi organismo ADR iscritto all'elenco reperibile sul sito web dell'ARERA <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>, dietro pagamento delle spese di avvio

e delle spese di mediazione previste dall'Organismo ADR o dalla Convenzione Unioncamere citata. Si rimanda alla pagina dedicata del sito <https://agespenergia.it/ricieste-scritte-dinformazioni-reclami-e-conciliazione/> per ulteriori dettagli.

18. FORO COMPETENTE

Ogni controversia comunque originata o connessa con il Contratto sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio con esclusione espressa di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente. Tale disposizione non troverà applicazione laddove il Cliente ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del Codice del consumo; in questo caso il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.

19. REGISTRAZIONE E VARIE

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86. Tutte le eventuali spese e oneri relativi applicabili, per legge o per disposizione dell'Autorità competente al presente Contratto sono a carico esclusivo del Cliente, salvo che siano espressamente a carico di AGESP, senza facoltà di rivalsa.

20. CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE

AGESP ha reso disponibile copia del Codice Etico, la parte generale del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/01 e l'eventuale Protocollo di autoregolazione previsto dall'art. 3 del TIRV adottati dalla stessa, mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: www.agesp.it. Il Fornitore si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di AGESP conseguente alla commissione di reati.

21. BONUS SOCIALE

21.1. Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica/gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

21.2. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il Bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

21.3. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

22. ASSICURAZIONE CLIENTI GAS

22.1. I clienti titolari di PDR domestici, condomini con uso domestico, attività di servizio pubblico e usi diversi con contatore di classe fino a G25 che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti causati dal gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas.

22.2. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il Comitato Italiano Gas (CIG) al numero 800.929.286 o all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.

22.3. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile sul sito internet www.agesp.it.

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS NATURALE - ENERGIA ELETTRICA (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

Il sottoscritto _____ CF

Indirizzo di residenza/Sede Legale _____

Telefono _____ Mail _____ PEC _____

[Da compilare solo per PIVA/CONDOMINIO]

RAGIONE SOCIALE/CONDOMINIO _____

PIVA CF

Con riferimento alla/e **fornitura/e sita in** (indirizzo): _____

POD/PDR CODICE FORNITURA CODICE CLIENTE

POD/PDR CODICE FORNITURA CODICE CLIENTE

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n.47, convertito in legge 80/2014, per l'immobile sito all'indirizzo di fornitura di cui sopra e con riferimenti al/i punto/i di fornitura dichiarato/i di seguito il titolo che ne attesta la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione è il seguente:

PROPRIETARIO CONDUTTORE DETENTORE AD ALTRO TITOLO (es.comodato) [per compilazione vedi guida alla pagina 2]

- che l'immobile sito all'indirizzo di fornitura di cui sopra è così identificato in catasto:

Comune Amministrativo

Comune Catastale (se diverso da Comune Amministrativo)

Toponimo (Via/Piazza/...) Indirizzo (solo per Immobili Urbani):

Civico Edificio Scala Piano Interno

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

Codice Comune Catastale Sezione Urbana (compilare per immobile urbano solo se presente)

Foglio Subalterno

Particella/Mappale Segue Particella

Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "T" seguito dai 4 caratteri del denominatore

ATTENZIONE: se la sezione "DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con "X" una sola casella.

- Immobile non ancora iscritto al Catasto
- Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
- Richiesti ma non consegnati

Firma Cliente
(timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

LUOGO _____, DATA

Gentile Cliente, desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla **Legge finanziaria 2005** (legge 30/12/2004 n. 311). Tale legge, all'articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i **dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc...) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. **La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta e compilata, deve essere restituita a:**

. AGESP Energia S.r.l. Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio. Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La preghiamo, comunque, di restituire il modello entro 30 giorni dalla sua ricezione

Sarà cura di Agesp Energia S.r.l., una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'**Anagrafe Tributaria**, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005. Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisando che Agesp Energia S.r.l. provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103 € a 2.065 €.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell'Agenzia delle Entrate **800.90.96.96**, oppure consultare il sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Con l'occasione Le inviamo cordiali saluti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello è predisposto per la lettura ottica; si prega, quindi, di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un'errata o incompleta trasmissione dei dati.

Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare principale (es. appartamento).

Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente.

Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.

GUIDA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE TITOLARITÀ IMMOBILE

- **PROPRIETARIO** – colui che ha la legittima proprietà del bene
- **CONDUTTORE** (o Locatario) – in un contratto di locazione, il soggetto che gode di una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, versando un corrispettivo – Affittuario
- **DETENTORE AD ALTRO TITOLO** – Usufrutto; Assegnazione casa familiare; Diritto di superficie; Comodato d'uso; Diritto di detenzione; Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.¹; Diritto d'uso ex art. 1021 c.c.²

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Agesp Energia S.r.l., con sede in Lecco, Via G. Amendola, 4 è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del titolare. Il titolare informa che i dati personali raccolti sono indispensabili per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 33 della Legge n° 311/2004. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del trattamento per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati.

¹ Il **diritto di abitazione** è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (*habitor*) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia

² Il **diritto d'uso** è il diritto di servirsi di un bene compresa la facoltà, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti. Il tutto comunque limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia

PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016¹ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento² e alla libera circolazione dei dati personali (di seguito "Regolamento Privacy"), Le forniamo le seguenti informazioni in merito ai trattamenti che La riguardano nel rapporto contrattuale che la lega ad AGESP Energia S.r.l..

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali³ (nel seguito anche il "Titolare") è la Società AGESP Energia S.r.l., titolare del rapporto contrattuale per un servizio di somministrazione energia. Il Titolare è costantemente impegnato nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei Suoi dati personali e con la presente desidera fornirLe le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento stesso.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@acinque.it, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei Suoi diritti.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che:

3.1 Senza il previo consenso dell'interessato per finalità legali e contrattuali, i Suoi dati personali saranno trattati da AGESP Energia per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica, di gas, di calore nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di legge e/o regolamentari.

I Suoi dati personali saranno trattati da AGESP Energia in fase preliminare all'attivazione ed alla gestione di nuovi od ulteriori contratti per finalità di controllo dei rischi di credito e prevenzione delle frodi. I suddetti dati, utilizzati da AGESP Energia esclusivamente a fini di verifica di affidabilità e puntualità nei pagamenti, vengono acquisiti attraverso l'accesso a: sistemi di Informazioni Creditizie, sistemi informativi di società autorizzate e da archivi o registri pubblici; attraverso processi automatizzati che calcolano gli indici di solvibilità tenuto conto di tutti gli eventi negativi che caratterizzano lo storico dei pagamenti (quali a titolo non esaustivo solleciti, insoluti, calcolo interessi, deprezzamenti, piani di rientro, affidi).

Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio in quanto costituisce un requisito essenziale per l'erogazione dei servizi di somministrazione e di addebito del canone Rai. Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirvi di svolgere le attività, ivi indicate.

I dati trattati da AGESP Energia per assolvere le finalità di cui al paragrafo che precede sono:

- dati e recapiti del cliente (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità; indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile);
- dati e recapiti del delegato (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile);
- indirizzo e caratteristiche della fornitura (indirizzo di fornitura, dati tecnici della fornitura di energia elettrica, dati tecnici della fornitura di gas naturale);
- recapito per comunicazioni (nome, cognome, indirizzo se persona diversa dall'intestatario della fattura);
- dati di pagamento (nome istituto di pagamento, codice IBAN, codice SWIFT, nome, cognome, codice fiscale del sottoscrittore con poteri di firma sul c/c se persona diversa dall'intestatario della fattura).

Senza il previo consenso dell'interessato per finalità contrattuali, nel caso di sottoscrizione di contratto con un'offerta che preveda servizi accessori alla fornitura di Gas Metano e/o Energia Elettrica (a titolo esemplificativo MIACasa+), i Suoi dati personali saranno trattati da AGESP Energia anche per le finalità inerenti tale prestazione di servizi (ad esempio e a titolo esemplificativo: la manutenzione per apparecchi/caldaia, riparazione dei guasti in ambiente domestici per la relativa protezione dell'abitazione o comunque servizi a questi similari) in quanto oggetto del contratto stesso e all'interno dello stesso ricompresi e debitamente dettagliati.

I dati trattati da AGESP Energia per assolvere le finalità di cui a questo punto sono ad esempio oltre ai dati anagrafici e ai dati di contatto del cliente (nome e cognome; codice fiscale; indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile) le caratteristiche della fornitura (indirizzo di fornitura, dati tecnici della fornitura di energia elettrica, dati tecnici della fornitura di gas naturale), il recapito per comunicazioni (nome, cognome, indirizzo se persona diversa dall'intestatario della fattura). Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto costituisce un requisito essenziale per l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

3.2 Fermo il Suo diritto di opposizione che potrà esercitare in qualsiasi momento:

3.2.1 il Titolare potrà inviariLe mediante e-mail e posta cartacea informazioni pubblicitarie o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi o collegati a quelli oggetto del presente contratto offerti dalla Società;

3.2.2 il Titolare potrà contattarLa tramite i canali di contatto in uso (email, telefono, SMS) o altri canali che in futuro venissero messi a disposizione e implementati dal Titolare (ad esempio Sportello Clienti sul sito AGESP, Whatsapp o altre applicazioni di messaggistica) direttamente o tramite una società di ricerca di mercato per svolgere un'indagine sulla qualità del servizio prestatoLe;

3.1.3 il Titolare potrà trattare i dati relativi ai Suoi consumi per fornirLe report di analisi dei consumi e consigli personalizzati per il risparmio energetico e l'ottimizzazione delle Sue forniture;

3.2.4 il Titolare potrà trattare i Suoi dati anagrafici, contrattuali e di consumo per valutazioni finalizzate all'applicazione delle condizioni economiche di rinnovo a scadenza;

3.2.5 Fatta salva una Sua specifica e differente richiesta, Il Titolare si riserva di aggiornare i dati personali presenti nel proprio DataBase Clienti, quali numero di telefono e indirizzo e-mail, con quelli da Lei liberamente forniti durante eventuali interazioni telefoniche finalizzate alla gestione del Suo contratto o alla Sua partecipazione a Concorsi e/o promozioni a cui deciderà di partecipare.

3.2.6 Fatta salva una Sua specifica e differente indicazione, il Titolare potrà utilizzare i Suoi dati anagrafici e di contatto presenti nel Suo contratto per consentirLe la precompilazione dei dati all'interno dei form di adesione presenti online e sul sito web a cui è interessato ad accedere. Per agevolariLa nel processo di adesione, il Titolare, successivamente alla verifica della Sua identità, procederà alla precompilazione dei Suoi dati personali nell'area del form da Lei aperto utilizzando i dati già presenti negli archivi informativi del Titolare. A conferma della loro esatta corrispondenza, prima di procedere alla finalizzazione del processo, Lei potrà accettare i dati personali precompilati oppure modificarli.

Inoltre in conformità alle disposizioni di legge vigenti, La informiamo che AGESP Energia, l'Agenzia delle Entrate e Acquirente Unico SpA, in qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza, tratteranno i Suoi dati personali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, per le finalità di cui all'art.1, commi 154, 156 L.208/2015 e in particolare ai fini dello svolgimento delle attività relative e conseguenti all'addebito delle rate del canone di abbonamento Rai in bolletta.

3.3 Previa manifestazione di Consenso (articolo 6, lettera a, del GDPR) per:

a. **Finalità di marketing diretto:** i dati saranno raccolti e trattati da AGESP Energia per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, whatsapp o altre applicazioni interattive) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore). In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente il trattamento viene svolto per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato (compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la somministrazione di questionari o altri mezzi di rilevazione volti a verificare il livello di gradimento dei servizi resi dalla Società).

b. **Finalità di marketing di terzi:** i dati potranno essere comunicati a società terze, incluse le società del gruppo Acinque S.p.A., per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, whatsapp o altre applicazioni interattive) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

c. **Finalità di marketing mirato:** i dati saranno trattati da AGESP Energia per la creazione di profili e per l'analisi delle sue abitudini o scelte di consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti nonché dei dati da Lei forniti direttamente.

I dati raccolti e trattati da AGESP Energia per assolvere le finalità di cui al paragrafo 3.3 lett. a, b, c, oltre a quelli trattabili senza il previo consenso sono: informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare (numero componenti del nucleo familiare, professione); tipologia di tariffa applicate residente/non residente; informazioni relative al consumo

¹ Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

² Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

³ Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

energetico (riscaldamento autonomo/centralizzato, numero di elettrodomestici in casa, tipo di elettrodomestici, classe energetica degli elettrodomestici, frequenza di sostituzione degli elettrodomestici); informazioni relative alle abitazioni del cliente (proprietà o affitto, possesso seconda casa, tipo di abitazione, dimensione abitazione). Il Titolare provvederà al perseguimento delle finalità di cui ai punti a, b e c solo se espressamente e specificamente autorizzato dal cliente al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le attività, ivi indicate, ma non impedirà l'erogazione del servizio di fornitura di energia, gas e calore.

In ogni caso, l'interessato potrà revocare il consenso espresso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestatosi prima della revoca; l'interessato può esercitare il diritto di opposizione in relazione anche ad una sola delle modalità di esecuzione delle attività di marketing che vengono attuate.

4. Categorie di dati personali

I dati personali trattati dal Titolare includono, a titolo esemplificativo:

- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email);
- dati relativi alla fornitura (es. tipologia fornitura, POD, coordinate geografiche del punto di fornitura, consumi);
- informazioni sulla solvibilità (es. solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi);
- informazioni creditizie (richiesta/rapporto di credito, tipologia di contratto, importo del credito, modalità di rimborso e dello stato della richiesta);
- dati finanziari relativi ai pagamenti (es. IBAN), al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e allo stato contabile del rapporto;
- dati relativi ad attività di recupero del credito o a contenziosi, alla cessione del credito;
- dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate (es. dati catastali);
- eventuali dati relativi allo stato di salute per sue specifiche richieste;
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

5. Destinatari dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Coordinatore Privacy ed Incaricati del trattamento. Inoltre, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del Gruppo Acinque nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di Responsabili del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sottoindicato ovvero una e-mail a: gestioneprivacy@agespenergia.it.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

Nel caso di sottoscrizione del contratto di fornitura con un'offerta che preveda dei servizi accessori alla fornitura di Gas e/o Energia elettrica, il trattamento dei dati personali afferente l'esecuzione delle prestazioni per i servizi aggiuntivi, sarà effettuato anche da società esterne appositamente a ciò incaricate da AGESP Energia con specifica nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali.

6. Trasferimento dei dati in paesi terzi

Il Titolare non trasferirà il Suo dato personale verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 3.1 generalmente saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative, nonché, alla cessazione del rapporto di fornitura, per il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica. I dati relativi alla solvibilità (es. solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi) saranno conservati per 5 anni dalla data di cessazione del contratto/dall'ultimo adempimento legato al contratto fatto salvo il caso dell'esercizio di un diritto in sede giudiziale.

Per la finalità di cui al paragrafo 3.1.2, in caso di cessazione del contratto, i dati verranno trattati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto stesso.

Per la finalità di cui al paragrafo 3.1.3, in caso di cessazione del contratto, i dati relativi ai consumi non saranno trattati a decorrere dalla data di cessazione del contratto.

Per le finalità di marketing diretto, di terzi e mirato, di cui al paragrafo 3.3 lett. a, b, c i dati forniti 1) saranno trattati e conservati fin quando il cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità; 2) nel caso di cessazione del contratto di fornitura e perdita della qualifica di cliente i dati saranno trattati entro 12 mesi dalla data di cessazione, fatto sempre salvo il caso in cui non vi sia stata una precedente revoca del consenso.

Decorso i periodi sopra indicati i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.

8. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato dal personale autorizzato, che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare in ogni momento la Sua riservatezza e i Suoi diritti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

9. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare (diritto di opposizione);

Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare un messaggio alla casella di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati (dpo.privacy@acinque.it) oppure direttamente alla Società al proprio indirizzo AGESP Energia S.r.l., Via Marco Polo n.12, 21052 Busto Arsizio o all'indirizzo mail: gestioneprivacy@agespenergia.it

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.

10. Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento

Tutti i dati personali necessari all'esecuzione del contratto sono da lei conferiti, osservati dal Titolare, ovvero raccolti da altri soggetti (es. partner per l'esecuzione delle attività commerciali) e il mancato conferimento impedisce di dar corso al rapporto contrattuale.

Il mancato conferimento dei dati necessari all'applicazione di condizioni migliorative determina l'impossibilità di applicare dette condizioni, pur non impedendo la stipulazione del contratto.

Tutti i dati personali necessari per le sole finalità di marketing e profilazione (es. interessi e abitudini di consumo) sono da lei conferiti, ovvero raccolti tramite terzi (es. società che forniscono liste) e il mancato conferimento non impedisce di dar corso al rapporto contrattuale, ma preclude la possibilità di inviarle comunicazioni di natura commerciale.

11. Processi decisionali automatizzati

I suoi dati sono sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (attuato da sistemi informatici e che non richiede l'intervento umano), con le logiche sopra descritte, per la verifica della sua situazione creditizia, il calcolo dell'indice di solvibilità. In caso di esito negativo le potrebbe essere preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti.